

Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° dicembre 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri¹;

visto l'articolo 39 della Costituzione federale^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1991⁴,

decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge contiene direttive inerenti alla partecipazione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (istituzioni di Bretton Woods).

Art. 2⁵ Accordi internazionali

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dell'Associazione internazionale per lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.

² Prima di sottoscrivere gli aumenti di capitale secondo il capoverso 1, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale.

³ La partecipazione agli aumenti di capitale del Fondo monetario internazionale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 3 Prestazione di contributi

¹ Il finanziamento dei contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 9

RU **1992** 2567

¹ [CS **1** 3; RU **1951** 619]. Questa competenza corrisponde all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

² Questa disposizione corrisponde all'articolo 99 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo dei per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3680 3681; FF **2000** 3502, **2001** 1769).

⁴ FF **1991** II 949

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3680 3681; FF **2000** 3502, **2001** 1769).

della legge federale del 19 marzo 1976⁶ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

² La Banca nazionale fornisce le prestazioni finanziarie incombenti alla Svizzera nella sua qualità di membro del Fondo monetario internazionale. Incassa i rimborsi, gli interessi e le indennità.

Art. 4 Applicazione dello statuto di membro e rappresentanza della Svizzera

¹ Il Consiglio federale collabora con la Banca nazionale all'applicazione dello statuto di membro del Fondo monetario internazionale della Svizzera. Le modalità previste a questo scopo saranno stabilite in una convenzione tra il Consiglio federale e la Banca nazionale.

² Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; per il Fondo monetario internazionale, la designazione è fatta d'intesa con la Banca nazionale.

Art. 5 Crediti del Fondo monetario internazionale, diritti speciali di prelievo, depositario

¹ La Banca nazionale riceve i crediti accordati alla Svizzera dal Fondo monetario internazionale. Cura i rimborsi e il pagamento degli interessi.

² Contabilizza le operazioni effettuate in diritti speciali di prelievo.

³ È depositaria degli averi in franchi svizzeri del Fondo monetario internazionale.

Art. 6 Principi di politica dello sviluppo

Per qualsiasi decisione o presa di posizione concernente i Paesi in sviluppo, nel quadro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera si ispira ai principi e obiettivi della sua politica di sviluppo.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente ai trattati tra la Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods⁷.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 1992⁸

⁶ RS 974.0

⁷ RS 0.979.1/4

⁸ DAF del 18 mag. 1992 (RU 1992 2568).